



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 134 del 20/05/2013

Oggetto: rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici.

IL SINDACO

- **Visto** che in data 25/11/2011 è stato depositato agli atti di questo Comune il verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario, prot. n. 327/11TdP-PM del 09/11/2011, effettuato dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, congiuntamente a personale in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, presso un fabbricato localizzato in Via Magna Grecia Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T., al n. 239 del foglio di mappa n. 49;
- **Visto** che dalla relazione di cui sopra si evidenziava la criticità sullo stato di conservazione della copertura del fabbricato citato, avente una superficie di circa mq 20, la stessa all'atto del sopralluogo, si presentava realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento, fatiscenti e vetuste, totalmente ricoperte da un monocromatico tappeto fungineo scuro che aveva invaso la struttura cementizia nella sua porosità; La matrice cementizia delle onduline in argomento, appariva sgretolata e rotta in diversi punti in particolare presso i bordi delle lastre;
- **Visto** che, a seguito del verbale di accertamento di cui sopra, è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 162 del 16 dicembre 2011, come modificata e integrata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 27/02/2012, e successivamente con Ordinanza Sindacale n. 268 del 18/09/2012, con le quali, si ordinava : Al Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8 in qualità di proprietario di 50% del fabbricato; Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero n. 6/7 Salerno, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato; Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n.1, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025, le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia del fabbricato in questione, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.
- **Considerato** che da ulteriori accertamenti sulla effettiva proprietà del fabbricato in questione e sulla base di documentazione agli atti d'ufficio, e da indagini svolte da personale in forza al Comando Polizia Locale, emerge che la quota di 24/48 del fabbricato, attribuita erroneamente al Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8, risulta per donazione di proprietà del Sig. VOZA ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12/01/1983 ed ivi residente alla Via G. Rossini n. 6 – C.F. VZONTN83-R14A091G;
- **Ritenuto** che, rispetto al procedimento in corso, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione di specifica Ordinanza anche nei confronti del Sig. VOZA ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12/01/1983 ed ivi residente alla Via G. Rossini n. 6 quale proprietario di 50% del fabbricato localizzato in Via Magna Grecia - Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T. al n. 239 del foglio di mappa n. 49;
- **Richiamato** il verbale di sopralluogo, prot. n. 327/11TdP-PM del 09/11/2011, effettuato dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, congiuntamente a personale in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, dal quale si evidenzia la necessità di attuare gli specifici interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e/o even-

tualmente di opportuna sostituzione dell'intera copertura con materiali idonei allo scopo, secondo i criteri e le modalità sancite dalla vigente normativa;

- **Considerato** che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia e che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aero-disperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ra y detector e Energy Dispersive Spectrometry);
- **Visto** la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- **Visto** il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- **Visto** il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).
- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
 - Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
 - Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 - Centri abitati (Art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);
- **Considerato** che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario, oltre che rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;
- **Dato atto** che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;

Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.

Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale “Servizio integrato Gestione Rifiuti”, approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

La revoca immediata in autotutela della propria precedente Ordinanza nr. 268 del 18/09/2012, emessa nei confronti del Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8, essendo venuti a cessare i motivi che ne hanno imposto l'adozione;

E al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D. Lgvo 152/99, così come modificato dal D. Lgvo 258/00;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa ai sottoelencati proprietari e/o titolari di un diritto reale di godimento del fabbricato con annessa corte coperta, ubicato in Via Magna Grecia – Località Paestum, su un'area insistente nel N.C.T., al n. 239 del foglio di mappa n. 49, al fine di determinare i successivi interventi da farsi, di provvedere nel termine perentorio di giorni **20 (venti)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025, le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia del fabbricato in questione, al fine di stabilire la classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.

1. Al Sig. VOZA ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12/01/1983 ed ivi residente alla Via G. Rossini n. 6, risultante proprietario del 50% del fabbricato;
2. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero n. 6/7 Salerno, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato;
3. Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n.1, in qualità di proprietario del 25% del fabbricato;

ORDINA ALTRESI

Che i signori sopra generalizzati, trasmettano nel termine perentorio di **30 (trenta) giorni** dalla notifica della presente, copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite, al Comune di Capaccio – AREA VI, Via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio (SA).

INFORMA

Se tale indagine conferma la presenza di materiali contenenti amianto o fa sorgere dubbi sulla sua presenza, i signori sopra generalizzati, in qualità di proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento del fabbricato con annessa corte coperta in argomento, **sono obbligati a provvedere**, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle seguenti azioni:

1. Individuare una ditta specializzata, iscritta all'Albo Gestori Ambientali, nella categoria 10 – “attività di bonifica di beni contenenti amianto”, che provveda agli interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quale la messa in sicurezza e la **rimozione** mediante la eliminazione e conseguente smaltimento dei manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate, previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato per l'approvazione all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Istituire, in attesa delle operazioni previste al precedente punto 1), un programma di sorveglianza con particolare riferimento al controllo sull'avanzamento dello stato di degrado e disporre le opportune misurazioni di aero dispersi, facendo riferimento alla Norma UNI EN 689 del 1997.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, Via Trotula de Ruggiero n. 6/7 Salerno;
2. Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1;
3. Sig. VOZA ANTONIO nato ad Agropoli (SA) il 12/01/1983 ed ivi residente alla Via G. Rossini n. 6.
4. Al Sig. VOZA VINCENZO nato a Capaccio (SA) il 21/08/1951 ed ivi residente alla Via Giancesare n. 6/8;
5. Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sede Amministrativa Via del Collegio Romano, 27 Roma;
6. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
7. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
8. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Scalo.
10. Al Responsabile dell'AREA V-Gestione del Territorio – Edilizia per il Cittadino del Comune di Capaccio, per gli adempimenti di propria competenza
11. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale

20/05/2013

Il Sindaco
dott. Italo VOZA